

Schema di accordo
ai sensi dell'art. 15 della L. 7/8/1990 n. 241
finalizzato alla riqualificazione di un gruppo servizi e della
pavimentazione del corridoio degli uffici della sede
dell'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Faenza
(RA) – Palazzo Mazzolani – Corso Mazzini, 93.

TRA

Istituto Superiore per le Industrie Artistiche, con sede legale in Faenza (RA), Corso Mazzini n. 93, c.f. [90000140393], rappresentata dal Presidente Prof.ssa Giovanna Cassese, giusta nomina del Ministro dell'Università e della Ricerca del 10.09.2019;

e

Provincia di Ravenna, con sede legale in Ravenna, Piazza Caduti per la Libertà n. 2, rappresentata da _____, autorizzata/o alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Provinciale n. ____ del _____;

VISTO

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

PREMESSO CHE

- la Provincia di Ravenna è proprietaria di una porzione dell'immobile denominato Palazzo Mazzolani sito in Faenza (RA), Corso Baccarini n. 93, ove è collocata la sede dell'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Faenza;
- con convenzione rep. n. 13210 del 18 luglio 2012 la Provincia di Ravenna ha consegnato in comodato d'uso gratuito all'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Faenza (RA) la porzione di immobile sopra indicata;

A

- occorre procedere alla riqualificazione di un gruppo servizi posto al piano primo della zona laboratori e della pavimentazione del corridoio degli uffici;

CONSIDERATO CHE

- l'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Faenza (RA) ha previsto ed allocato in bilancio la somma di € 50.000,00 da destinare alla realizzazione dei lavori in oggetto;
- con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 28 Marzo 2022 l'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Faenza (RA) ha deliberato di richiedere alla Provincia di Ravenna di svolgere il ruolo di soggetto attuatore dei lavori in oggetto;

DATO ATTO CHE

- l'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Faenza (RA) non ha al proprio interno professionalità specifiche, né un'organizzazione tale da consentirgli di provvedere ad affidare la progettazione degli interventi in questione, ad espletare le procedure d'appalto né a seguire la fase di realizzazione dei conseguenti lavori;

Tutto quanto sopra visto e premesso, le Parti

CONVENGONO

di riconoscere che:

- la riqualificazione di un gruppo servizi posto al piano primo della zona laboratori e della pavimentazione del corridoio degli uffici rappresenta un obiettivo prioritario per al fine di poter rendere la sede fruibile in piena sicurezza in rispondenza alle norme vigenti;

Articolo 1

Finalità e oggetto dell'accordo

1. Con il presente Accordo le Parti si impegnano a riqualificare un gruppo servizi posto al piano primo della zona laboratori e la pavimentazione del corridoio degli uffici;
2. Al fine di realizzare la predetta finalità, il presente Accordo disciplina e regola i rapporti tra le amministrazioni di cui in premessa per la realizzazione del progetto denominato "Riqualificazione di un gruppo servizi e della pavimentazione del corridoio uffici della sede dell'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Faenza

(RA) - Corso Mazzini, 93", al quale è stato assegnato il Codice Unico di Progetto (CUP)_____.

Articolo 2

Responsabili dell'attuazione dell'accordo

1. Nell'ambito dei singoli Enti vengono individuati quali soggetti responsabili dell'attuazione del presente accordo:
 - per l'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Faenza (RA), il Presidente pro tempore;
 - per la Provincia di Ravenna, il Dirigente del Settore Lavori Pubblici.

Articolo 3

Impegni a carico dell'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche

1. L'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Faenza (RA), d'ora in poi ISIA, s'impegna a corrispondere alla Provincia di Ravenna, un contributo finanziario pari al 100% del costo complessivo dell'intervento, delle spese di progettazione e degli oneri di sicurezza, per un importo di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) da erogarsi in tre rate, secondo il seguente cronoprogramma:
 - a) la prima tranche di € 25.000,00 (euro venticinquemila/00), a titolo di anticipo e pari al 50% dell'importo oggetto del finanziamento di cui al comma 1, verrà versata entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo;
 - b) la seconda tranche di € 12.500,00 (euro dodicimilacinquecento/00), a titolo di acconto e pari al 25% dell'importo di cui al comma 1, verrà versata entro 60 giorni dall'esaurimento del primo acconto sulla base delle risultanze dello stato di avanzamento dei lavori e della documentazione contabile prodotta ai sensi dell'articolo 4, comma 4;
 - c) la terza tranche, a titolo di saldo, fino ad un massimo di € 12.500,00 (euro dodicimilacinquecento/00), ammonterà alla differenza tra il costo complessivamente sostenuto per l'intervento, in relazione alle spese documentate ammissibili di cui all'articolo 6, e la sommatoria dei due acconti di cui alle lettere a) e b), e verrà versata entro 60 giorni dall'avvenuta trasmissione all'ISIA del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

2. L'ISIA, nel corso dello sviluppo della progettazione, collaborerà con la Provincia di Ravenna, alla definizione di tutti gli aspetti inerenti l'assetto distributivo degli spazi, le caratteristiche funzionali ed estetiche, nonché lo studio delle soluzioni tecnico-progettuali.
3. L'ISIA, a progettazione ultimata, approverà il progetto esecutivo redatto dalla Provincia di Ravenna, al fine di condividere le soluzioni adottate ed approvarne la spesa.
4. L'ISIA, nel corso dell'esecuzione dei lavori, provvederà a rendere disponibili gli spazi necessari, interni ed esterni, per lo svolgimento dei lavori in piena sicurezza nel rispetto di quanto previsto dal piano di sicurezza e coordinamento predisposto in fase di progettazione.

Articolo 4

Impegni a carico della Provincia

1. La Provincia di Ravenna, d'ora in poi Provincia, s'impegna, a realizzare all'interno dell'immobile i lavori di riqualificazione di un gruppo servizi e della pavimentazione del corridoio uffici, concordati con l'ISIA.
2. La Provincia si impegna, in particolare, a curare la progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di concerto con l'ISIA, a curare lo svolgimento delle procedure per l'affidamento dei lavori e tutte le attività connesse all'esecuzione del contratto di appalto, fino all'ultimazione dell'intervento ed alla approvazione del certificato di regolare esecuzione.
3. La Provincia, prima di procedere all'approvazione del progetto esecutivo nonché all'affidamento dei lavori, dovrà in ogni caso consentire all'ISIA di svolgere le attività di verifica e controllo preventive sul progetto.
4. La Provincia si impegna, inoltre, a produrre all'ISIA, la documentazione tecnico-contabile necessaria alla rendicontazione dei costi sostenuti, propedeutica alla erogazione del secondo acconto e del saldo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) e c).
5. La Provincia, terminate le opere concordate in sede di progettazione, formalizzerà all'ISIA apposita comunicazione di ultimazione dei lavori e di messa a disposizione degli spazi. Tale comunicazione va trasmessa unitamente al certificato di cui all'articolo 5, comma 2.

Art. 5

Termini per l'inizio lavori e per la realizzazione degli interventi

1. La Provincia di Ravenna si impegna a iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori oggetto del presente accordo entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo, redatto a seguito del presente accordo, e a concluderli entro il termine previsto dalla gara d'appalto. Si precisa che il progetto esecutivo sarà approvato dopo l'autorizzazione dei lavori da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.
2. Per conclusione dei lavori si intende la data indicata nel certificato di regolare esecuzione, predisposto ai sensi dell'art. 102 del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., da trasmettere all'ISIA, unitamente a formale comunicazione recante la messa a disposizione degli spazi. Si precisa che, qualora l'ISIA ne abbia la necessità, i locali potranno essere consegnati a lavori ultimati, con apposito verbale, prima della approvazione del certificato di regolare esecuzione.
3. Le attività dovranno seguire indicativamente il seguente cronoprogramma:
 - a) definizione della progettazione esecutiva entro 90 giorni dall'autorizzazione dei lavori da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;
 - b) approvazione e finanziamento del progetto esecutivo entro 30 giorni da quanto definito alla lett. a), compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per dare copertura finanziaria a carico dell'ISIA;
 - c) affidamento dei lavori entro 120 giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo;
 - d) realizzazione dei lavori secondo il cronoprogramma definito in fase di sottoscrizione del contratto di appalto dei lavori;
 - e) redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
4. In caso di mancato rispetto del cronoprogramma, si procederà all'adeguamento dello stesso.
5. In deroga al termine di ultimazione dei lavori progettuali di cui al comma 1 può essere concessa una proroga, a seguito di richiesta motivata, da presentarsi prima della scadenza prevista.

Art. 6

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili, purché comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente, le spese direttamente imputabili al progetto finanziato, sostenute dalla Provincia di Ravenna, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Accordo e fino alla data di conclusione dei lavori risultante dal relativo certificato e comunque fino al diverso termine individuato a seguito di concessione di proroga, a titolo di:
 - a) Eventuali spese tecniche (progettazione, indagini e studi, collaudi, perizie ecc.), purché le stesse siano strettamente legate all'intervento e siano necessarie per la sua preparazione o esecuzione;
 - b) spese relative ai lavori in oggetto comprese le eventuali integrazioni o modificazioni;
 - c) oneri per la sicurezza.

Art. 7

Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

1. I pagamenti devono avvenire nel rispetto dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i suddetti strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal beneficiario, il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento.
3. Alla liquidazione ed erogazione degli oneri finanziari discendenti dal presente Accordo, secondo le modalità e nei termini di cui al comma 1 dell'articolo 3, l'ISIA provvederà con atti formali sottoscritti dal Presidente in esecuzione di delibere del C.d.A., ai sensi della normativa vigente e previa verifica della documentazione trasmessa, ai sensi dell'art. 3.

Art. 8

Varianti in corso di realizzazione

1. Nell'ipotesi in cui il costo di realizzazione delle opere, in sede di attestazione di fine lavori e richiesta del saldo, aumenti rispetto a quanto indicato nel progetto esecutivo, in conseguenza delle modifiche approvate dall'ISIA ai sensi dell'art. 4, comma 3, l'ISIA stessa erogherà l'importo corrispondente. Al di fuori di tale ipotesi, trova applicazione la disciplina dell'art. 106 del d.lgs. n. 50 del 2016. In quest'ultimo caso, l'erogazione di un eventuale maggior contributo a carico dell'ISIA è condizionata alla previa acquisizione del formale assenso di quest'ultima, da parte della stazione appaltante, alla modifica contrattuale all'origine dell'aumento del costo.

Art. 10

Inadempimento

1. In caso di inadempimento da parte della Provincia agli obblighi rispettivamente assunti con il presente Accordo, l'ISIA lo contesta con diffida ad adempiere ed assegnando un apposito termine.
Decorso inutilmente il termine, l'ISIA revocherà la propria quota del finanziamento concesso laddove:
 - a) il progetto realizzato risulti difforme rispetto a quello presentato e approvato;
 - b) il progetto non venga ultimato entro la data prevista nel cronoprogramma definito in sede di gara o entro il diverso termine individuato a seguito di concessione di proroga;
 - c) dai controlli emergano inadempimenti della Provincia rispetto agli obblighi previsti dal presente Accordo, dichiarazioni mendaci, documentazione falsificata o irregolarità dell'operazione realizzata o della documentazione di spesa presentata o irregolarità collegate alle spese sostenute.
2. In caso di revoca del contributo, la Provincia è tenuta a restituire all'ISIA le eventuali somme indebitamente percepite entro 45 giorni dalla notifica del relativo provvedimento.

Art. 11

Durata dell'accordo

1. Il presente accordo ha validità dalla data di apposizione della firma digitale da parte dell'ISIA, come ultimo firmatario, e fintanto che non risultino adempite tutte le obbligazioni previste dall'Accordo stesso.

Art. 12

Registrazione, trascrizione, spese e oneri fiscali

1. Il presente Accordo sarà registrato, in caso d'uso, presso la competente Agenzia delle Entrate.
2. Eventuali oneri di registrazione e conseguenti saranno a compensazione delle parti.

per l'ISIA

per la Provincia

Il Presidente

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.